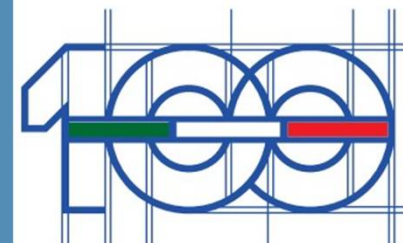




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Ordine Ingegneri
Provincia di Prato



CENTENARIO
DELL'ALBO
DEGLI **INGEGNERI**

NUOVO CODICE APPALTI

EVENTO ORGANIZZATO CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

giovedì 6 luglio 2023



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**

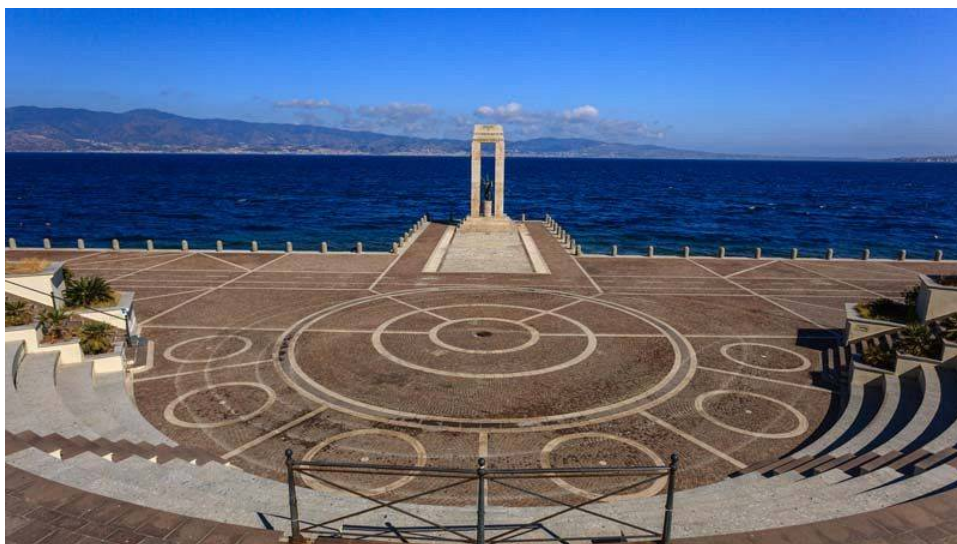


Relatore

Ing. Domenico Condelli

Consigliere del CNI e della Fondazione

Delegato SIA ed Osservatorio Bandi





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



INTRODUZIONE AL NUOVO CODICE

14.45 - 16.45 Avv. Francesco Barchielli

Genesi e Principi del nuovo Codice dei Contratti
Responsabile Unico del Progetto e Responsabili del Procedimento
Le procedure di affidamento

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA PUBBLICA ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE

17.00 - 18.00 Ing. Domenico Condelli

Pianificazione dell'opera pubblica
Le fasi di progettazione
Applicazione del Decreto parametri

18.00 - 19.00 Ing. Sandro Catta

L'appalto integrato
La digitalizzazione
Esecuzione dell'opera pubblica
La revisione prezzi





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

Legge 21 giugno 2022, n. 78: Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

30 giugno 2022: Il Presidente CdM affida al Consiglio di Stato.

4 luglio 2022: Il Presidente Frattini istituisce Commissione Speciale.

20 ottobre 2022: Prima bozza al Governo.

14 novembre 2022: Reiterazione incarico.

7 dicembre 2022: Schema definitivo al Governo.

16 dicembre 2022: Approvazione in via preliminare del Governo.

5 gennaio 2023: Trasmissione alla Camera dei Deputati.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici

PERCORSO DI APPROVAZIONE

30 Gennaio 2023 – Audizione Camera dei Deputati

31 Gennaio 2023 – Audizione Senato della Repubblica

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 28 MARZO 2023



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

PRINCIPI CARDINE

- ✓ Principio del **risultato**: massima tempestività e miglior rapporto tra qualità e prezzo
- ✓ **Legalità, trasparenza e concorrenza**
- ✓ Principio della **fiducia**: nella pubblica amministrazione e negli operatori economici



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

DIGITALIZZAZIONE

Sarà il "motore" per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici

- ✓ **Banca dati** nazionale dei contratti pubblici
- ✓ **Fascicolo virtuale** dell'operatore economico
- ✓ **Piattaforme** di approvvigionamento digitale
- ✓ **Procedure automatizzate** del ciclo di vita dei contratti pubblici
- ✓ Digitalizzazione integrale per l'**accesso civico**
- ✓ Diritto per tutti i cittadini di richiedere la **documentazione di gara**





CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

PROGRAMMAZIONE DI INFRASTRUTTURE PRIORITARIE

- ✓ Inserimento dell'elenco delle **opere prioritarie nel DEF**
- ✓ **Riduzione dei termini** per la progettazione
- ✓ Istituzione di un **comitato speciale** del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- ✓ Superamento con dpcm del dissenso della **conferenza di servizi**
- ✓ Valutazione in parallelo dell'**interesse archeologico**



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10

NUOVO **CODICE DEGLI APPALTI**

APPALTO INTEGRATO

- ✓ Un **unico appalto** per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori

SEMPLIFICAZIONI STABILI

- ✓ Le soglie previste per l'**affidamento diretto** e le procedure negoziate durante l'emergenza Covid diventano definitive



CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10
NUOVO
**CODICE
DEGLI
APPALTI****ESECUZIONE**

- ✓ **Sostituzione della cauzione/fideiussoria** con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento
- ✓ Nelle **procedure d'insolvenza o d'impedimento** l'aggiudicazione non decade automaticamente ma può proseguire con il curatore

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.10
NUOVO
**CODICE
DEGLI
APPALTI****CONCESSIONI**

- ✓ **Obbligo di appaltare a terzi** tra il 50 e il 60% di lavori, servizi e forniture per i concessionari scelti senza gara, esclusi i settori speciali (**ferrovie, aeroporti, gas, luce**)

REVISIONE DEI PREZZI

- ✓ **Obbligo di revisione dei prezzi** per i maggiori costi sostenuti dalle imprese





Nuovo Codice dei Contratti Pubblici



Circ. CNI n. 8/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli
Ordini degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Consulte/Federazioni Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici - Atto
Governo n. 19 sottoposto a Parere parlamentare - Memoria emendamenti
Rete Professioni Tecniche - Nota di trasmissione Gruppo di Lavoro RPT
"Lavori Pubblici" - informativa

- la possibilità di affidamento della prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito in casi "eccezionali", senza che gli stessi siano compiutamente definiti. Peraltro, resta ancora possibile la prestazione professionale gratuita sotto forma di "donazione";

- il ricorso all'appalto integrato, di fatto generalizzato, previa presentazione di progetto esecutivo in sede di gara, che fa venir meno la centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, accresce enormemente i costi di gara degli operatori economici, oltreché porsi in contrasto con il principio enunciato all'art. 1, comma 2, lett. ee), della legge 21 giugno 2022 n.78;

- il mancato richiamo ad una specifica norma di legge per il calcolo dell'importo a base di gara negli affidamenti dei Servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, all'obbligo di utilizzo della stessa e alla necessità che sia aggiornata in relazione alle modifiche introdotte dal nuovo Codice, in particolare ai livelli ed ai contenuti della progettazione.

- la richiesta dei requisiti di partecipazione esorbitanti in violazione il principio di apertura del mercato (fatturato anno precedente in luogo dei migliori tre degli ultimi cinque anni e servizi tecnici il cui periodo di riferimento scende da 10 anni a 3 anni);

- in merito ai concorsi, si ritiene che la previsione del concorso in unica fase, anziché in due, violi il principio di proporzionalità sancito a livello europeo: la richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, comporta, infatti, un lavoro ingente già in fase di partecipazione, con un conseguente elevato e non giustificato costo complessivo a carico dei professionisti;

- il mancato divieto di subappalto degli affidamenti inerenti i Servizi di Architettura ed Ingegneria ed altri Servizi tecnici;

- l'eccessivo, quasi esclusivo, ricorso dell'affidamento della progettazione, della direzione lavori e del collaudo, all'interno degli Uffici tecnici delle Stazioni appaltanti, mediante la reintroduzione di tutte le attività professionali nell'incentivo e la previsione della priorità dell'affidamento interno della direzione dei lavori e del collaudo, in contrasto con le conclamate carenze di organico delle Stazioni appaltanti.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Circ. CNI 60/XX Sess. 2023

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC della Fondazione CNI - informativa

La Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36¹, nonché dall'Allegato II.4² del Codice dei contratti pubblici, ha concluso nei giorni scorsi la procedura di iscrizione all'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate tenuto dall'ANAC.

All'esito della procedura, la Fondazione CNI ha ottenuto dall'ANAC, ai sensi dell'art.63³ del citato D.Lgs. n.36/2023, la qualifica di Stazione appaltante qualificata per l'affidamento di servizi e forniture al livello più alto (SF1), e dunque legittimata ad **affidare servizi e forniture senza limiti di importo**.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

LIBRO I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.

LIBRO II: Dell'appalto.

LIBRO III: Dell'appalto nei settori speciali.

LIBRO IV: Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni.

LIBRO V: Del contenzioso e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
disposizioni finali e transitorie.

ALLEGATI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

STRUTTURA DEL CODICE

229 Articoli

36 Allegati



229 Articoli

38 Allegati

CODICE AUTOATTUATIVO



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



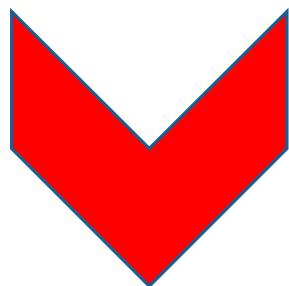
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARGOMENTI TRATTATI

Articolo 37
Parte III
Programmazione



Articolo 42
Parte IV
Progettazione



Allegati: I.5 - I.6 - I.7 - I.8 - I.13



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

PARTE III- DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

Articolo 40.

Dibattito pubblico.

PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41.

Livelli e contenuti della progettazione.

Articolo 42.

Verifica della progettazione.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Allegato I.4

Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto.

Allegato I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

Allegato I.6

Dibattito pubblico obbligatorio.

Allegato I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo.

Allegato I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Allegato I.13

Determinazione dei parametri per la progettazione.

ALLEGATO AGGIUNTO



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 37.

Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;
- b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

- a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;
- b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.5

Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo.

(Articolo 37, comma 6)

Articolo 1.

Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'articolo 37, comma 6, del codice.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
- b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;
- c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;
- d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;
- e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;
- f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 3.

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice sono costituiti dalle seguenti schede:

- a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- b) B: elenco delle opere pubbliche incomplete;
- c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;
- d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;
- f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

PRIORITA'

PRIORITA' MASSIMA

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE AAAA/AAAA+2
DELL'AMMINISTRAZIONE _____

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	LIVELLO DI PRIORITÀ	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON È RIPROPOSTO (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	Testo

Il referente del programma
(.....)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 38.

Localizzazione e approvazione del progetto delle opere.

1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario.

2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia:

a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati;

b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni.

3. La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

4. Per le opere pubbliche di interesse statale, contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici, o al competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica contiene sempre l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini della rigenerazione urbana.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole, ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o modifiche necessarie. La stazione appaltante o l'ente concedente procede alle modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato interregionale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5, contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al Provveditorato del progetto modificato, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.

7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale per le quali non è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, la stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il progetto alle autorità competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

8. Nel corso della conferenza di servizi sono acquisiti e valutati l'assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e della VIA valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad altra forma di consultazione del pubblico.

ALLEGATO I.8



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-*quinquies*, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.

10. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

60+10 GIORNI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione appaltante o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone altresì i profili finanziari. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il RUP attesti l'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni o alle intese.

DINIEGO MOTIVATO

TRANSIZIONE – APPLICABILITA'

VALIDITA' PARERI PREGRESSI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

(Articolo 41, comma 4)

Articolo 1

1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico, prevista dall'articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro della cultura, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 marzo 2009, n. 60.
4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, **prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

4. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, **può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti.** Il soprintendente comunica l'esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi.

Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete **il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.** I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per **non più di quindici giorni** in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

7. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, i cui **oneri sono a carico della stazione appaltante**, consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

8. La procedura di cui al comma 7 **si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4** con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.

3 IPOTESI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.8

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, **lettera a)**, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 8, **lettera b)**, la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 8, **lettera c)**, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero della cultura avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.

3 IPOTESI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 39.

Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale.

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.

2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.

3. L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l'indicazione:

- a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilità ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture;
- b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali;
- c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti;
- d) del cronoprogramma di realizzazione.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Articolo 40.

Dibattito pubblico.

1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.
2. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statuari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.

SEMPRE POSSIBILE

ALLEGATO I.6

VALUTAZIONE ESITI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ALLEGATO I.6

Dibattito pubblico obbligatorio

(Articolo 40)

ALLEGATO I.6 PREVEDE LA PROCEDURA DA SEGUIRE

Elettrodotti aerei.	Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km.
Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole.	Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi.
Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989.	Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m ³ /s.
Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico.	Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti.
Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche.	Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.

TIPOLOGIE DI OPERE	SOGLIE DIMENSIONALI
Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza.	Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Aeroporti.	Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l'esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.	Opere che comportano una superficie interessata dall'intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.
Interventi per la difesa del mare e delle coste.	Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi.	Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti.
Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.	Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in **due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) **la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;**
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) **la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.**

AGGIUNTA DA RPT



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del **documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. **L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.**

ALL. I.7



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. **Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.**



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

DOCFAP?

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, **tra più soluzioni possibili**, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, **tutte le indagini e gli studi necessari** per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) **consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa**;
- f) **contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte**;
- g) **contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.**

ELABORATO AGGIUNTIVO



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

8. Il progetto esecutivo, **in coerenza** con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, **sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;**
- d) **di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

9. In caso di **affidamento esterno** di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. **In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.**

10. Gli **oneri** della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

.....

12. La progettazione di **servizi e forniture** è articolata in un **unico livello** ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 41

Livelli e contenuti della progettazione

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le **modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali** da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente **verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente**. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.
2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, **il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

AINOP



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

ARTICOLO 42

Verifica della progettazione

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. **Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.**

5. L'allegato **I.7** indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

I.7



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP)

Con legge n.130 del 16 novembre 2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP). L'AINOP è strutturato nelle seguenti 9 sezioni:

- 1. Ponti, viadotti e cavalcavia stradali;*
- 2. Ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;*
- 3. Strade;*
- 4. Ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;*
- 5. Aeroporti;*
- 6. Dighe e acquedotti;*
- 7. Gallerie ferroviarie e gallerie stradali;*
- 8. Porti e infrastrutture portuali;*
- 9. Edilizia pubblica.*



AINOP

Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Deposito progetti nell'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche (decreto-legge 16 luglio 2020, n.76)

Sulla base delle indicazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, è disponibile in AINOP un'apposita funzionalità dedicata al deposito dei progetti.

Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018)".

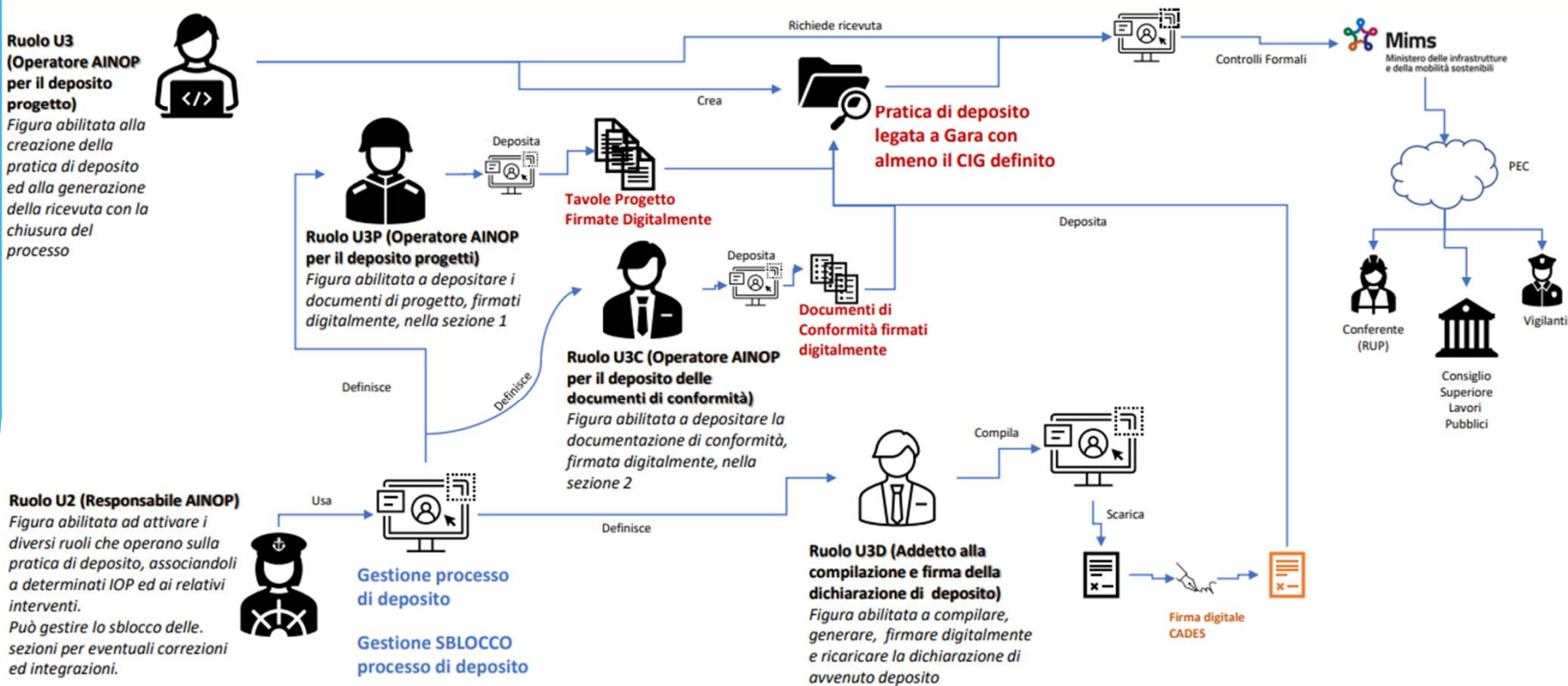
L'esito positivo della verifica **esclude** il cd deposito presso il Genio Civile ed i progetti corredati della verifica sono depositati in modalità telematica presso la banca dati AINOP così pure le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate ed infine la relazione a strutture ultimate (RSU) ed il certificato di Collaudo statico nonché ove applicabile la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori in sostituzione del certificato di collaudo.



AINOP

Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

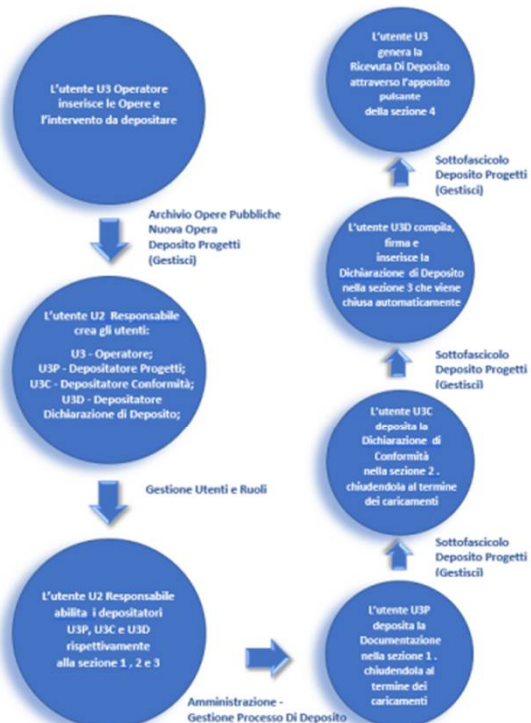
Ruoli coinvolti nel processo di deposito in AINOP



**AINOP**Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

Il processo di deposito in AINOP

Gestione Deposito Progetti



- I. Alla funzionalità di deposito progetti si accede dal tab dedicato «Deposito Progetti»; tale accesso deve essere autorizzato dal Responsabile AINOP in fase di profilazione del ruolo operativo.
- II. L'utente U3 (Operatore AINOP) definisce l'intervento sul quale effettuare il deposito innescando automaticamente l'invio di una mail di notifica all'utente U2 (Responsabile AINOP).
- III. L'utente U2, utilizzando l'apposita console di «Gestione processo di deposito» (disponibile nel Menu Amministrazione), provvede all'abilitazione dei ruoli addetti al deposito. Nello specifico definisce ed assegna a ciascun deposito:
 - Uno o più ruoli U3P autorizzati al deposito della documentazione di progetto nella sezione 1
 - Uno o più ruoli U3C autorizzati al deposito della documentazione di conformità nella sezione 2
 - Un solo ruolo U3D responsabile per la compilazione on line del modulo di dichiarazione di deposito, che dovrà successivamente firmare digitalmente e ricaricare nella sezione 3
- IV. Esiste uno stretto controllo nell'esecuzione del completamento delle sezioni di deposito che dovranno essere esplicitamente «chiuse» dai rispettivi soggetti autorizzati, abilitando così gli step successivi
- V. L'utente U2 può riaprire le sezioni annullandone la chiusura prima della generazione della ricevuta (sezione 4). In tal modo le sezioni potranno essere corrette eliminando o aggiungendo documenti oppure modificando descrizioni precedentemente immesse. Con la generazione della ricevuta si chiude il processo di deposito e non è più possibile effettuare integrazioni o modifiche.
- VI. La firma digitale sulla dichiarazione di deposito viene controllata e dovrà rispettare le seguenti regole:
 - Deve essere di tipo CADES
 - Il firmatario dovrà coincidere con il soggetto abilitato al ruolo U3D
- VII. Le diverse fasi di deposito vengono notificate ai soggetti autorizzati attraverso l'invio di e-mail automatiche



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-rsp/8634/2023 del 03/07/2023



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



U-DC/23

Circ. CNI n. 64/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

Ai Presidenti delle
Federazioni/ Consulte Regionali
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Archivio Informatico Nazionale delle opere pubbliche - AINOP** (art.13 decreto-legge 28/09/2018 n.109) – **art.42, terzo comma, del d.lgs. n.36/2023** (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – **nuove funzionalità legate al deposito dei progetti** - informativa



ALLEGATO I.7

Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

(Articoli da 41 a 44)

SEZIONE I

**QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE**

SEZIONE II

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

SEZIONE III

PROGETTO ESECUTIVO

SEZIONE IV

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7



**Articolo 1.***Quadro esigenziale.*

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
 - b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
1. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (*Geographical Information System*) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili.

A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

1. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

**Articolo 2.***Documento di fattibilità delle alternative progettuali.*

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

**Articolo 2.**

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

4) Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una **relazione tecnico-illustrativa, così articolata:**

- a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
- b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
- c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;
- d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati strumenti di schematizzazione parametrica;
- e) **indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;**
- f) **stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;**
- g) **confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.**



Articolo 2.

Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

- 5) In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
- 6) Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.
- 7) Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

**Articolo 3.***Documento di indirizzo alla progettazione.*

1. Il **documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP»**, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. **Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante**; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:
 - a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;
 - b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;
 - c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
 - d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;
 - e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

- f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;
- g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
- h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;
- i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;
- l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;
- m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
 - n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;
- o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;
- p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;

2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;

r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;

u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza contenente l'analisi del contesto ambientale con l'individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all'area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, **il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.** Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, **può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

**Articolo 3.**

Documento di indirizzo alla progettazione.

ED ANCORA.....

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, **il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto.** Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, **può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**



Articolo 4.

Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
 - a) **progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
 - b) **progetto esecutivo.**
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un **processo unitario senza soluzione di continuità**, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

**Articolo 5.**

Quadro economico dell'opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

.....

**Articolo 6.**

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.
2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (*Geographical Information System - GIS*).
3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

ART.41?

**Articolo 6.***Progetto di fattibilità tecnico-economica.*

- 4) La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:
- a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
 - b) degli aspetti funzionali dell'opera;
 - c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
 - d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico;
 - e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
 - f) **di una previsione di spesa attendibile.**

**Articolo 6.***Progetto di fattibilità tecnico-economica.*

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

- a) alla **compatibilità ecologica della proposta progettuale**, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all'adozione di principi di **progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi"** che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
- d) **all'utile reimpiego dei materiali di scavo** (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) **alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita"**;
- f) **alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera**, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
- g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i) computo estimativo dell'opera;
- l) quadro economico di progetto;



Articolo 6.

Progetto di fattibilità tecnico-economica.

ED ANCORA.....

- m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- n) cronoprogramma;
- o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

AGGIUNTO



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7

ARTICOLI DA 7 A 20 CONTENENTI LE SPECIFICHE DEI SINGOLI ELABORATI

**Articolo 21.**

Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.
2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:
 - a) piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - c) schema di contratto;
 - d) capitolato speciale d'appalto;
 - e) piano particellare di esproprio ove necessario;
 - f) capitolato informativo, se previsto.

**Articolo 22.***Progetto esecutivo.*

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.
3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

**Articolo 22.***Progetto esecutivo.*

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. **Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:**

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

POST CONFERENZA DEI SERVIZI?



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7

Articolo 22.

Progetto esecutivo.

ED ANCORA.....

- g) quadro di incidenza della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) computo metrico estimativo e quadro economico;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l) piano particellare di esproprio aggiornato;
- m) **relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;**
- n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



Articolo 22.

Progetto esecutivo.

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, **il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.7

ARTICOLI DA 23 A 33 CONTENENTI LE SPECIFICHE DEI SINGOLI ELABORATI



Articolo 34.

Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.
3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.



Articolo 39.

Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Articolo 40.

Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, **per ciascun livello della progettazione.**

**Articolo 41.**

Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.



Articolo 44.

Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile **unico** del progetto, **acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.**
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

**ALLEGATO I.13****Determinazione dei parametri per la progettazione**

(Articolo 41, comma 15)

Articolo 1.*Ambito di applicazione.*

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle disposizioni di cui all'articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

**Articolo 2.**

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.
2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).
3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
 - b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.



Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia *Building Information Modeling* (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.



Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

4. Le aliquote relative alla progettazione esecutiva come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;

b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia *Building Information Modeling* (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.



TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	QbI.01
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	QbI.02
	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	QbI.03
	Piano economico e finanziario di massima	QbI.04
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	QbI.05
	Relazione geotecnica	QbI.06
	Relazione idrologica	QbI.07
	Relazione idraulica	QbI.08
	Relazione sismica e sulle strutture	QbI.09
	Relazione archeologica	QbI.10
	Relazione geologica	QbI.11
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbI.12
	Studio di inserimento urbanistico	QbI.13
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	QbI.14



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Progetto di fattibilità tecnico-economica	Prime indicazioni di progettazione antincendio	QbI.15
	Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza	QbI.16
	Studi di prefattibilità ambientale	QbI.17
	Piano di monitoraggio ambientale	QbI.18
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	QbI.19
	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	QbI.20
	Prime indicazioni piano di manutenzione con $Q=0,010$	QbI.21
	Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
	Rilievi dei manufatti	QbII.02
	Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
	Piano particellare d'esproprio	QbII.04
	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
	Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
	Rilievi <u>planoaltimetrici</u>	QbII.07
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
	Relazione geotecnica	QbII.09
	Relazione idrologica	QbII.10
	Relazione idraulica	QbII.11
	Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12
	Relazione geologica	QbII.13
	Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14
	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15
	Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	QbII.16
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17
	Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18
	Relazione paesaggistica	QbII.19
	Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20
	Relazione energetica	QbII.21
	Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22

ALLEGATO I.13



	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	QbII.24
	Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27
Progettazione esecutiva	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (SIA)



Ipotesi 1: Progettazione esecutiva e successivo appalto



Ipotesi 2: Appalto integrato



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



ALLEGATO I.13

Nota di lettura

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.
- 2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

- 1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati) che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, l'ipotesi di lavoro ha previsto la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.

- 1) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: QbI.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.
- 2) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



La riforma dell'equo compenso: le novità per i professionisti

Legge 21 aprile 2023 n.49 sull'equo compenso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio ed è in vigore dal 20 maggio 2023

La nuova normativa contiene una previsione apposita (**art.7**) sull'efficacia del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine territoriale, nonché l'intervenuta abrogazione (per effetto dell'**art.12** della legge) della lettera a) del comma 1 dell'art.2 del **decreto-legge 4 luglio 2006 n.223**, *che aveva abrogato le tariffe obbligatorie* (allego anche questo, per agevolare la lettura), con un effetto quindi di reviviscenza delle tariffe professionali (oggi denominate *parametri*).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



La riforma dell'equo compenso: le novità per i professionisti

Art. 2

Ambito di applicazione

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì **alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.



Il testo, composto da **13 articoli**:

- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese **che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);**

L'equo compenso tutela la collettività!!!!!!

- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista** che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);



Il testo, composto da **13 articoli**:

- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (**art. 6**);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (**art. 7**);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (**art. 5**) e alla responsabilità professionale (**art. 8**);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (**art. 9**);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (**art. 10**);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (**art. 11**);
- abroga la disciplina vigente (**art. 12**);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (**art. 13**).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



ALLEGATO I.13

La riforma dell'equo compenso: le novità per i professionisti

COSA MANCA ANCORA????

- **Estensione ad imprese con meno di 50 dipendenti e microimprese**
- **Estensione a persone fisiche**
- **Applicazione corretta alle opere pubbliche**



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Infine, vista l'entrata in vigore della legge n.49 del 21 aprile 2023 – c.d. “equo compenso” è opportuno che le previsioni normative siano inserite nella pubblicazione del bando n.1/2023. Difatti la corresponsione degli oneri derivanti dalle attività professionali all'equo compenso è prevista all'art.1 della Legge stessa quale conformità a:

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Inoltre, appare chiara l'applicazione prevista nei confronti della pubblica amministrazione, quale previsione esplicita del comma 2) dell'art.2, e la nullità dei ribassi sulle prestazioni professionali prevista dal comma 1) dell'art.3 della Legge, che qui si riporta:

Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

In conclusione, vista la successiva pubblicazione della Legge n.49 del 21 aprile 2023 è opportuno inserire all'interno del bando n.1/2023 le previsioni normative previste.

ALLEGATO I.13



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



Spett.le ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
protocollo@pec.anticorruzione.it

c.a. del Segretario Generale
Ing. Filippo Romano
f.romano@anticorruzione.it

Oggetto: Bando tipo n.1/2023 - Schema di disciplinare di gara



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



Ing. Domenico
Condelli

Consigliere del
CNI e della
Fondazione

Delegato SIA ed
Osservatorio
Bandi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE